



# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n. 25/I/0003772

Roma 2 maggio 2006

Al *Consiglio Provinciale dell'Ordine dei  
Consulenti del lavoro di Rimini*  
Via Angherà, 29  
47900 – Rimini

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini – apprendistato qualificante e stagionale.

Con apposita istanza di interpello il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini avanza tre distinti quesiti:

a) in primo luogo chiede di sapere se il limite di età per accedere al lavoro sia ancora quello dei 15 anni, con assolvimento degli obblighi scolastici, fino alla piena entrata in vigore della c.d. “Riforma Moratti” (a.s. 2007/2008);

b) alla luce di tale primo quesito, e in ragione della rinviata attuazione dell'apprendistato del I tipo (c.d. “*apprendistato qualificante*”, art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003), si chiede, altresì, se sia da considerarsi applicabile la normativa di cui alla L. n. 25/1955 e successive modificazioni, per l'assunzione di lavoratori di età compresa fra i 15 e i 18 con contratto di apprendistato;

c) infine, si domanda se l'apprendistato ex L. n. 25/1955 possa essere ancora attuato nella forma dell'assunzione “stagionale”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Anzitutto, con riguardo al primo quesito, occorre prendere atto che la rinviata attuazione del previsto obbligo scolastico di durata pari a 12 anni (per effetto della piena applicazione del D.Lgs. n. 76/2005, attuativo della L. n. 53/2003), comporta – necessariamente – la permanenza dei limiti e degli obblighi già sussistenti e, pertanto, per quanto concerne l'accesso al lavoro devono ritenersi

confermati, fino al 2007 i limiti già in essere a norma della L. n. 977/1967, come modificata dal D.Lgs. n. 345/1999; ne consegue che l'età minima per l'ammissione al lavoro è di 15 anni compiuti, rimanendo inoltre l'assunzione subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria, secondo la normativa scolastica in vigore.

Per quanto concerne il secondo quesito, la mancata attuazione e la non attuabilità (perché connesso alla definizione della riforma scolastica) dell'apprendistato c.d. "formativo" fa obbligo di ricorrere alle disposizioni di cui alla L. n. 25/1955, come modificata e integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997, per l'assunzione con contratto di apprendistato degli adolescenti, vale a dire di quanti hanno un'età compresa fra i 15 e i 18 anni, salvo il caso del diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, che potrà svolgere l'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, sussistendone tutti i requisiti stabiliti dalla legge regionale e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Da ultimo, per quanto attiene all'apprendistato "stagionale", occorre rinviare a quanto chiarito con risposta ad interpello prot. n. 25/I/0003769 del 2 maggio 2006.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

PR